

AUTOSTRADA BRESCIA-VERONA-VICENZA-PADOVA S. p. A.

Sede in Verona - Via Flavio Gioia 71

Cap. Soc. € 125.000.000,00 int. vers. - C.C.I.A.A.

VR n. 0350682

C. F. e P. I. n° 03614140238

www.autobspd.it

OGGETTO: Autostrada A4 - Provvedimento di revoca del
Divieto di sorpasso tra mezzi pesanti tra i caselli
autostradali di Vicenza Est e Vicenza ovest, in
entrambe le direzionbi di marcia.

ORDINANZA N. 3384

Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua
qualità di Responsabile Funzione Esercizio
Autostradale della Autostrada Brescia-Verona-
Vicenza-Padova S.p.A.

PREMESSO

- che la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. in virtù della vigente convenzione sottoscritta con ANAS in data 9 luglio 2007 ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n° 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n° 286 e s.m.i., è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A/4 nella tratta compresa tra Brescia e Padova dalla progressiva chilometrica

217+700 alla chilometrica 363+723, pari a complessivi chilometri 146+023 e dell'intera A31 Valdastico dalla progressiva chilometrica 0+000 alla chilometrica 88+719, pari a complessivi chilometri 234+742;

- che in data 28 maggio 2003 con Ordinanza n° 1540 era stato disposto, in via sperimentale, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 07.00 del 5 giugno 2003 e fino alle ore 21.00 del 4 giugno 2004, il divieto di sorpasso, per i veicoli di massa massima autorizzata superiore a 12 tonnellate adibiti al trasporto di cose, nelle tratte autostradali comprese tra i caselli di Vicenza Est (km. 334+662) e di Montecchio (km. 321+011); tra i caselli di Sommacampagna (km. 270+781) e Sirmione (km. 251+713) e tra i caselli di Desenzano (km. 244+350) e Brescia Est (km. 228+660);

- che in data 1 giugno 2004 con Ordinanza n° 1732 e successiva integrazione del 20 agosto 2004 n° 1732 bis sono state emanate disposizioni di proroga fino alla data del 31 maggio 2005;

- che in data 19 maggio 2005 con Ordinanza n° 1858 sono state emanate disposizioni di proroga fino alla data del 31 maggio 2006;

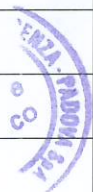
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | • che in data 24 maggio 2006 con Ordinanza n° 1999 | |
| | sono state emanate disposizioni di proroga fino | |
| | alla data del 31 maggio 2007; | |
| | • che in data 28 maggio 2007 con Ordinanza n° 2145 | |
| | sono state emanate disposizioni di proroga fino | |
| | alla data del 31 maggio 2008; | |
| | • che in data 5 maggio 2008 con Ordinanza n° 2234 | |
| | sono state emanate disposizioni di proroga a | |
| | tempo indeterminato; | |
| | • che in data 1 ottobre 2010 con Ordinanza n° 2426 | |
| | in via sperimentale fino al 31 dicembre 2010 è | |
| | stato revocato il divieto di sorpasso nel tratto | |
| | tra i caselli di Brescia est (km. 228+660) e | |
| | Desenzano (km. 244+350), in entrambi i sensi di | |
| | marcia; | |
| | • che in data 14 settembre 2011, alla luce della | |
| | riduzione del numero degli incidenti, in | |
| | particolare di frequenti tamponamenti che seppur | |
| | lievi determinavano comunque pesanti | |
| | ripercussioni sulla fluidità della circolazione, | |
| | con Ordinanza n° 2426 (Proroga) ter, è stata | |
| | disposta la revoca definitiva del Divieto di | |
| | Sorpasso nel tratto tra i caselli di Brescia Est | |
| | e Desenzano e il mantenimento della | |
| | sperimentazione della revoca del Divieto di | |
| | | |



Sorpasso nel tratto Sirmione - Sommacampagna fino al 30 maggio 2012;

- che in data 18 luglio 2012, alla luce dei dati di incidentalità, con Ordinanza n° 2629, è stata disposta la revoca definitiva del Divieto di Sorpasso tra i caselli di Brescia Est e Desenzano e tra Sirmione e Sommacampagna;

- che in data 18 luglio 2012 con Ordinanza n° 2631, è stata disposta la revoca in via transitoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2012 del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;



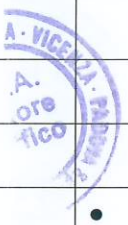
- che in data 31 dicembre 2012 con Ordinanza n° 2631 - BIS, è stata disposta, in via transitoria e sperimentale fino al 30 giugno 2013, la revoca del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;

- che in data 1 luglio 2013 con Ordinanza n° 2775, è stata reiterata, in via transitoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2013, la revoca del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;





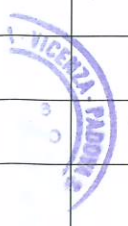
• che in data 31 dicembre 2013 con Ordinanza n° 2824, è stata reiterata, in via transitoria e sperimentale fino al 31 dicembre 2014, la revoca del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia;



• che in data 22 dicembre 2014 con Ordinanza n° 2906, è stata reiterata al 31 dicembre 2015 la revoca in via transitoria del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia.

• che in data 21 dicembre 2015 con Ordinanza n° 2906 "proroga", è stata ulteriormente reiterata fino al 31 dicembre 2016, la revoca in via transitoria del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia.

• che in data 1 febbraio 2017 con Ordinanza n° 3157 è stata disposta la revoca in via definitiva del Divieto di Sorpasso nei tratti tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio, in entrambi i sensi di marcia.



• che, quindi, dell'originaria Ordinanza n° 1540 emessa in data 28 maggio 2003 con la quale veniva disposto il divieto di sorpasso tra mezzi pesanti



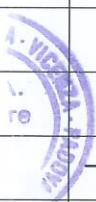
nelle tratte comprese tra i caselli di Vicenza Est (km. 334+662) e di Montecchio (km. 321+011); tra i caselli di Sommacampagna (km. 270+781) e Sirmione (km. 251+713) e tra i caselli di Desenzano (km. 244+350) e Brescia Est (km. 228+660), rimane ancora in vigore, come all'inizio disposto, il provvedimento solamente tra i caselli di Vicenza ovest e Vicenza est, in entrambe le direzioni di marcia;

VISTO

- gli Articoli n° 5 comma 3 e n° 6 commi 4 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e le altre norme regolamentari di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
- le precedenti Ordinanze citate in Premessa;

CONSIDERATO

- che, alla luce dei crescenti volumi di traffico, in particolare del traffico commerciale, per la necessità di ottemperare al richiamato divieto di sorpasso si stanno oggi verificando frequenti incolonnamenti di veicoli pesanti lungo la corsia di marcia lenta tra i caselli di Vicenza ovest e



Vicenza est, in entrambe le direzioni di marcia,
e una riduzione delle distanze di sicurezza;

- che tali incolonnamenti generano situazioni di turbativa al traffico allorquando, soprattutto nelle prime ore del mattino, alcuni mezzi pesanti parcheggiati nella notte nelle piazzole di emergenza, ove peraltro è posto il segnale di divieto di sosta se non in caso di emergenza, si immettono nel flusso veicolare;

- che tali incolonnamenti producono anche inevitabilmente, per la saturazione degli spazi occupati dai mezzi pesanti incolonnati, difficoltà per i veicoli in uscita ai caselli di Vicenza ovest e Vicenza est;

- che a causa degli incolonnamenti taluni veicoli giungono fino in prossimità delle citate uscite transitando in corsia di marcia veloce, compiendo poi per uscire delle manovre potenzialmente pericolose caratterizzate da brusche frenate o scambi repentini di corsia;

- che nel tratto attiguo tra i caselli di Vicenza ovest e Montecchio Maggiore la revoca del divieto, posta inizialmente in atto per le turbative al traffico derivanti dai lavori di ricostruzione del muro di sostegno dal Km 323+150



al Km 322+200, ha dato, nel tempo, esiti favorevoli, soprattutto in relazione agli aumentati flussi veicolari commerciali;

- che il presente provvedimento persegue gli obiettivi di una maggiore sicurezza e di una maggiore fluidità della circolazione;

ORDINA

1. In via sperimentale e transitoria, a partire dalle ore 00.00 del 22 dicembre 2018 e fino al 30 giugno 2019, la revoca del Divieto di Sorpasso, per i veicoli di massa autorizzata superiore a 12 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto della autostrada A4 compreso tra i caselli di Vicenza Ovest e di Vicenza est, in entrambi i sensi di marcia.

2. La chiusura delle piazzole di emergenza poste alle progressive chilometriche 331+300 ovest, 328+500 est, 329+000 est, 329+700 Ovest.

E' fatto obbligo di farla rispettare a tutti i funzionari ed agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Verona, lì 18 Dicembre 2018

FUNZIONE ESERCIZIO AUTOSTRADALE

IL RESPONSABILE

(Dott. Alberto Brentegani)

